



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

N. 676-2014

Roma,

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO – BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
A O S T A

e, p.c. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale
PEC: dip.trasporti@pec.mit.gov.it

AL GABINETTO DEL MINISTRO
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
PEC: 300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: Sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in materia di:

1. **Decorrenza del termine iniziale del periodo di tre anni di cui all'articolo 219, comma 3, c.d.s..** Sentenza n. 2416 del 6 giugno 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato chiarito che il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la relativa responsabilità penale.
2. **Interessi di mora per ritardato pagamento di somme dovute a titolo di sanzione per violazioni al codice della strada.** Sentenza n. 15158 del 22 luglio 2016 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che è applicabile alle sanzioni ai sensi del codice della strada la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'ente esattore.

3. **Prolungamento della sosta a pagamento.** Applicabilità dell'articolo 7, comma 15, c.d.s.. Sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la quale è stata ritenuta la legittimità delle sanzioni irrogate a chi sosta sulle strisce blu oltre l'orario previsto dal ticket.
4. **Opposizione a cartelle di pagamento per mancata conoscenza del titolo.** Sentenza n.16282 del 4 agosto 2016 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha ritenuto l'inapplicabilità dell'opposizione ex art. 615, c.p.c. nelle ipotesi in cui la cartella esattoriale conseguente a mancato pagamento di sanzioni ai sensi del codice della strada viene impugnata per mancata notifica del provvedimento originario.

Si fa riferimento alle problematiche suesposte - già oggetto di un certo numero di quesiti da parte degli Uffici in indirizzo - sulle quali, come noto, si sono formati nel tempo orientamenti giurisprudenziali non univoci, che hanno determinato incertezze per l'attività delle Prefetture, incertezze rispetto a cui le pronunce in esame - che si andranno ad analizzare in ordine cronologico - consentono di fare chiarezza.

o o o o o

1. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 219, comma 3-ter, c.d.s., per poter conseguire una nuova patente a seguito di revoca conseguente a condanna per i reati di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, c.d.s., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la relativa responsabilità penale.

Secondo il Consiglio di Stato è necessario partire dalla considerazione che il codice della strada fa riferimento talvolta al semplice accertamento dei fatti, talaltra all'accertamento del reato. Nel primo caso l'accertamento (ad esempio del tasso alcolemico) ha natura amministrativa; viceversa, qualora ricorra l'espressione *accertamento del reato*, "poiché l'autorità amministrativa non può accertare reati", allora la data decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; infatti, se l'intenzione del legislatore fosse stata diversa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

sarebbero state usate espressioni come "data della commissione del fatto" oppure "data di accertamento del fatto in sede amministrativa". Viceversa, l'accertamento del reato implica "l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all'Autorità giudiziaria".

La decisione fa quindi giustizia di quelle opzioni, sia dottrinali che giurisprudenziali, secondo cui sarebbe più logico far decorrere il termine triennale dalla data del fatto, poiché sarebbe in prossimità del fatto che sussisterebbero esigenze cautelari; infatti, la revoca in questione non ha natura cautelare, bensì di sanzione accessoria. Inoltre tale pronuncia appare maggiormente coerente anche con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, per il quale il reato si può considerare accertato solamente quando la sentenza di condanna è passata in giudicato o è altrimenti divenuta irrevocabile.

2. La maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge n. 689/1981 si applica anche alle somme dovute a titolo di sanzione per violazioni al codice della strada.

L'applicabilità di tale maggiorazione, come noto, è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci di cui la Suprema Corte dà atto nella sentenza in esame, per giungere alla seguente conclusione: "(...) ritiene il Collegio di dare continuità alla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100), che ha ritenuto che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento, prevedendosi poi (art 27 della L. n. 689 del 1981) che quella misura va aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non è trasmesso all'esattoria".

A sostegno del proprio assunto si afferma che "si tratta di meccanismi automatici, per i quali nessuna discrezionalità sussiste in capo al decidente, in mancanza di un provvedimento dell'autorità amministrativa relativo al rigetto o accoglimento di opposizione. Da ciò consegue l'applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile".

Argomento dirimente della decisione – che pone un collegamento stringente tra l'applicazione della maggiorazione e il comportamento omissivo del trasgressore - è la circostanza che la maggiorazione attiene a un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio e si aggiunge alla sanzione originaria; pertanto, alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

stessa non sono applicabili i parametri previsti per le sanzioni di carattere risarcitorio, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

3. In caso di prolungamento della sosta oltre l'orario per cui si è corrisposto l'importo è applicabile la sanzione di cui all'articolo 7, comma 15, C.d.s..

Relativamente alla natura giuridica da attribuire al comportamento di chi sosta negli spazi soggetti al pagamento di una tariffa oltre il periodo per il quale si è provveduto al pagamento medesimo era emersa una divergenza di interpretazioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – secondo il quale, nell'ipotesi in cui la sosta si protrae oltre la durata per la quale è stato effettuato il pagamento, si produrrebbe solamente un inadempimento contrattuale - e l'orientamento della Magistratura Contabile che, con la Sentenza n. 888-2012 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha invece affermato il principio per il quale la protrazione della sosta configura un illecito ai sensi del codice della strada, sanzionabile ai sensi dell'articolo 7, comma 15, c.d.s..

Con la decisione in esame la Suprema Corte – richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, e quella della Magistratura Contabile - ha affermato il principio per il quale *"in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'articolo 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta"*.

Conseguentemente, secondo la Suprema Corte la sosta cosiddetta tariffata non ha natura diversa dalla sosta regolamentata, ma viene ricompresa integralmente all'interno di quest'ultima, con conseguente applicazione integrale delle sanzioni previste del codice della strada per tale comportamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

4. In caso di opposizione a cartella esattoriale per asserita, mancata conoscenza del titolo che legittima la procedura esecutiva, il rimedio esperibile non è l'opposizione ex art. 615, c.p.c., bensì il ricorso ex artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981.

La problematica in esame è stata oggetto di due diverse circolari di questo Dipartimento. Con la decisione in parola la Suprema Corte ha evidenziato che il titolo che si forma a seguito dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione oppure della mancata impugnazione del verbale costituisce un titolo extragiudiziale; in tale caso la tutela non è affidata ad un'azione di accertamento e di impugnativa, esperibile senza termini, bensì ad un rimedio di natura oppositiva, assoggettato ad un termine. Pertanto non è esperibile il rimedio dell'opposizione ma il diverso rimedio del ricorso in quanto viene contestata non la validità del titolo esecutivo, ma il procedimento attraverso il quale il medesimo si è formato; diversamente, secondo la Suprema Corte, si passerebbe da una situazione di svantaggio per l'interessato (derivante dal non avere potuto contrastare la formazione del titolo esecutivo per non avere avuto conoscenza delle contestazioni addebitate) ad una situazione di indebito vantaggio, derivante dal poter contestare tale formazione senza limiti di tempo.

Partendo da tale presupposto la Sezione ha statuito che "l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione".

La lunga disamina giurisprudenziale si conclude con l'enucleazione del seguente principio di diritto: *"allorquando l'ordinamento prevede che un titolo esecutivo stragiudiziale si formi sulla base di un procedimento e per scongiurare la sua formazione preveda un rimedio impugnatorio ed oppositivo assoggettandolo ad un termine (come nel caso di titolo conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione a verbale di contestazione di sanzione amministrativa derivante dal codice della strada o dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione), la tutela del soggetto passivo del titolo che assuma di non aver potuto esperire quel rimedio per un vizio del procedimento di formazione del titolo stesso che non l'ha posto in condizione di acquisirne la conoscenza e di esperire il rimedio nel termine previsto (quale che sia la natura di tale vizio e, quindi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di inesistenza dell'attività diretta a consentire l'acquisizione di conoscenza utile*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

per l'esercizio del rimedio, sia che si tratti di assoluta mancanza di essa), deve esperirsi attraverso tale rimedio, il cui termine di esperimento decorre dal momento di tardiva acquisizione della conoscenza, e non invece con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, giacché la previsione di un apposito rimedio impediente la formazione del titolo assoggettato ad un termine integra un'azione tipica che rende il titolo non più contestabile se non si reagisca nel detto termine, quando si è messi in condizione di farlo. Ne segue che nella specie tale principio preclude di esperire l'opposizione all'esecuzione a chi assuma di avere appreso solo dalla notifica della cartella esattoriale di essere stato destinatario di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada determinative delle sanzioni iscritte a ruolo, dovendo egli esperire l'opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria nel termine di legge all'uopo previsto".

Considerata la rilevanza dei suddetti orientamenti se ne dà comunicazione a codesti Uffici al fine di tenerne conto, per i profili di interesse, nelle attività di competenza, tenendo altresì informato questo Dipartimento su eventuali, specifiche problematiche rilevate nei singoli ambiti territoriali.

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale

Carmen Perrotta
Carmen Perrotta

AI/LP